

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. X  
N. 12

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

Presentata dai Deputati LA MALFA, DE PASCALIS e ORLANDI

Annunziata alla Presidenza il 30 maggio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presentazione del disegno di legge concernente il programma di sviluppo economico (n. 2457) pone, di per sé, il problema della determinazione del procedimento di discussione e di approvazione più adeguato a questo tipo di progetto di legge, problema che non sembra trovare una soluzione esplicita nel sistema delle norme del nostro regolamento. La spiegazione di tale carenza è facilmente spiegabile, considerando che la programmazione economica costituisce un *novum* politico e giuridico che, in quanto tale, implica l'elaborazione di strumenti normativi che attengono non soltanto alle procedure operative del piano, ma anche al momento della determinazione e, quindi, della approvazione parlamentare del programma stesso.

La scelta di una procedura parlamentare di approvazione del programma, che risulti congrua rispetto al contenuto del disegno di legge, non si presenta però tanto ardua. Soccorrono un dato normativo ed una prescrizione regolamentare particolarmente adeguati all'esigenza posta dalla necessità di approvazione legislativa del programma di svi-

luppo che, per le sue peculiarità, importa un tipo di discussione e di approvazione diverso da quello normalmente previsto per gli altri disegni e proposte di legge. L'istituto regolamentare al quale intendiamo fare riferimento è quello previsto dall'articolo 85 del nostro Regolamento. Detto articolo consente, come è noto, che la formulazione degli articoli possa essere fatta in Commissione, una volta che l'Assemblea abbia approvato i criteri informativi della legge, e che all'Assemblea plenaria sia riservata l'approvazione definitiva degli articoli stessi e del disegno di legge nel suo complesso.

La proposta di modifica che abbiamo l'onore di proporre tende a consentire che detta procedura risulti espressamente applicabile agli allegati del disegno di legge volto a programmare lo sviluppo economico del nostro Paese. Confidiamo nel voto favorevole dell'Assemblea, sicuri che detta procedura consenta la più adeguata discussione del programma, ed attui, sul piano delle norme regolamentari della nostra Assemblea, il disposto dell'articolo 41, terzo comma, della Costituzione.

### TESTO PROPOSTO

#### ART. 85.

All'articolo 85 è aggiunto il seguente comma:

« Detta procedura si applica per gli allegati ai disegni di legge previsti dall'articolo 41, terzo comma, della Costituzione. Gli allegati possono essere discussi per parti o per capitoli ».